

Serie Ordinaria n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2012

ALLEGATO TECNICO N. 38

Attività in deroga – d.lgs 152/06 e smi, Parte Quinta, art. 272 comma 2 Gruppi elettrogeni o motori di emergenza

### CICLI TECNOLOGICI

### Ambito di applicazione

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione di carattere generale i gruppi elettrogeni o motori di emergenza utilizzati per non più di 150 ore/anno, con potenza termica nominale complessiva superiore alle soglie di cui alla Parte I dell'Allegato IV al d.lgs 152/06 e smi.:

Definizioni ai fini dell'applicazione del presente provvedimento

- potenza termica nominale del gruppo: prodotto del potere calorifico inferiore (PCI) del combustibile utilizzato e della portata
  oraria massima di combustibile bruciato al singolo gruppo elettrogeno, così come dichiarata dal costruttore, espressa in
  watt termici o suoi multipli;
- potenza termica nominale complessiva dei gruppi elettrogeni o motori di emergenza: somma delle potenzialità termiche nominali dei gruppi e dei motori collocati all'interno dello stesso stabilimento o sito;

Rientrano nelle attività <u>scarsamente rilevanti</u> ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs 152/06 e smi le attività di cui alle lettere bb), ee), ff), gg), hh) della Parte I dell'Allegato IV.

I gestori di tali impianti devono pertanto comunicare al Comune in cui ha sede l'insediamento, e per conoscenza alla Provincia territorialmente competente, di rientrare nella tipologia sopraindicata, secondo quanto previsto dall'art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/06 e smi.

Si ricorda che il gestore può richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso.

# Materie prime

- 1. Combustibili: è ammesso l'utilizzo dei seguenti combustibili:
  - Gasolio, benzina, biodiesel, olio combustibile, metano, GPL

Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei suddetti combustibili devono essere conformi alle prescrizioni del Titolo III della parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi;

# Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Non sono previsti limiti alle emissioni.

Il Gestore dovrà monitorare il funzionamento dei gruppi tenendo a disposizione presso l'impianto la registrazione delle accensioni. In caso di funzionamento superiore alle 150 ore, dovrà inviare relazione contenente le motivazioni del superamento del periodo di attivazione previsto all'Autorità Competente.

I gruppi elettrogeni/motori di emergenza di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW devono essere dotati di apposito contaore.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle prescrizioni sopra riportate entro il 1° settembre 2013.

# RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA

La relazione tecnica semplificata dovrà essere compilata secondo il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o alla comunicazione di modifica.

Serie Ordinaria n. 30 - Mercoledì 25 luglio 2012

## Macchinari, fasi lavorative

Macchinari: indicare tutti i gruppi elettrogeni/motori di emergenza costituenti l'impianto riportandone la sigla identificativa (esempio M1, M2, ecc.)

Potenza: per ogni gruppo elettrogeno/motore di emergenza indicare la potenza termica nominale (calcolata come da definizione) espressa in kW;

Combustibile: specificare la tipologia di combustibile utilizzato, tra quelli ammessi

Funzionamento annuo previsto: numero di ore per cui è previsto il funzionamento annuo comprensive degli interventi di manutenzione/prova degli impianti o dell'effettivo funzionamento in assetto di emergenza

Sia nella Relazione Tecnica Semplificata sia nella planimetria, per ogni macchinario dovranno essere indicate le sigle riportate nelle colonne "Macchinari connessi"

Generatore (macchinario)	Potenza [kW]	Combustibile	funzionamento annuo previsto
-	=	-	
-	-	-	
-	-	-	

### PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

#### Criteri di manutenzione

1. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente, secondo le indicazioni del costruttore ed opportunamente registrate.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

#### Messa in esercizio e a regime

- 2. L'esercente, almeno 15 giorni prima del collaudo degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
- 3. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 2.